



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del provvedimento	Ordinanza 206/2013 - Decisione del 03/07/2013 – del 18/07/2013 Udienza pubblica del 27/03/2013
Massima n.1:	Titolo Istruzione – Norme della Provincia autonoma di Trento – Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino e riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati – Richiesta di conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato – Conferimento di supplenze annuali – Ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei contratti a tempo determinato – Diritto dell'Unione Europea e singoli diritti nazionali – Compatibilità con la normativa comunitaria del sistema italiano di reclutamento docenti – Specificità della disciplina di reclutamento del personale scolastico – Difetto di rilevanza delle questioni prospettate – Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale. Testo Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art.4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n.124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), dell'art.93, commi 1 e 2, della legge della istruzione Provincia autonoma di Trento 7 agosto 2006, n.5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), e dell'art.2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n.508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), sollevate, in riferimento agli artt.11 e 117, primo comma, della Costituzione, nonché alla clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n.1999/70/CE. La successione di contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato nasce dalla



	necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, stante la disciplina particolare del reclutamento. La clausola 5 della Direttiva comunitaria prevede “ragioni obiettive” per la giustificazione del rinnovo dei contratti, o la durata massima o il numero dei rinnovi, e le norme censurate non riguardano tali problematiche, esulando dalla possibile trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. L'incompletezza della ricostruzione del quadro normativo porta al difetto di rilevanza delle questioni prospettate.
--	--

NOTE:	Atti oggetto del giudizio Legge 3 maggio 1999 n.124, art.4, comma 1 Legge 7 agosto 2006 n.5, art.93, commi 1 e 2, Legge 21 dicembre 1999 n.508, art.2, comma 6 Parametri costituzionali Costituzione articolo 11 Costituzione articolo 33 Costituzione articolo 34 Costituzione articolo 117, comma 1 Altri parametri e norme interposte Direttiva 28 giugno 1999 n.1999/70/CE , clausola 1 e 5
--------------	---

Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo

Visto: Avv. Beatrice Fiandaca



Avvocato Resp: Beatrice Fiandaca
tel 091.7074836 – e.mail: beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it